

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2851

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, CIAFFI, BARBIERI, CARDETTI, SODDU, STRUMENDO,
DE CAROLIS, CAVERI, BINETTI, CALVANESE, MASTRANTUONO**

Presentata il 9 giugno 1988

Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non vi sono dubbi sulla necessità ed urgenza, nonché sull'opportunità, anche nel superiore interesse dello Stato, di provvedere con legge a disciplinare l'esercizio dei diritti politici per alcune categorie di alti funzionari pubblici, in attuazione, fra l'altro, del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione

Lo stesso Parlamento, nel 1981, approvando la riforma organica della pubblica sicurezza (ora polizia di Stato) ha solo rinviato ad altro momento, prorogando di volta in volta con appositi interventi legislativi il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle forze di polizia, l'esame e l'adozione di un provvedimento organico sul divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera, gli appartenenti alla poli-

zia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero categorie queste di dipendenti pubblici che, per la grande delicatezza ed importanza degli uffici che ricoprono, devono poter garantire anche nell'immagine esteriore il massimo possibile di obiettività e di imparzialità

Nella IX legislatura la Commissione affari costituzionali, dopo ampia discussione, ha ritenuto di approvare, in sede referente, la proposta di legge Mammi ed altri n. 254 — il cui testo viene ora integralmente riproposto con la presente proposta di legge — il cui iter parlamentare tuttavia non pote essere portato a compimento a causa dell'anticipata fine della legislatura

Ora, anche a seguito degli ulteriori provvedimenti di proroga, presentati dal Governo sotto forma di decreti-legge, del

divieto di iscrizione ai partiti politici per i soli appartenenti alle forze di polizia, si presenta con nuova urgenza il problema di definire una disciplina organica della materia, onde evitare il perdurare di una inammissibile situazione di discriminazione.

Tale esigenza è stata unanimemente avvertita dalla I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni, in sede di esame dell'ultimo dei ricordati decreti-legge di proroga (n. 128 del 1988) e di essa la presente iniziativa legislativa, sottoscritta dai rappresentanti di numerosi gruppi presenti in Commissione, intende appunto farsi carico.

La proposta riproduce, come già detto, l'originario progetto di legge Mammi n. 254 della IX legislatura, senza tener

conto delle modifiche che allora furono ad essa apportate dalla Commissione e che avevano riguardo all'esclusione dei magistrati dall'ambito di applicazione del provvedimento, rinviando per essi la definizione di una normativa in tema di iscrizione ai partiti politici alla sede della legge sul nuovo ordinamento giudiziario. È parso infatti opportuno non operare alcuna distinzione tra le categorie di dipendenti pubblici previste dal terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, anche considerando che per il personale della magistratura, ordinaria e amministrativa, le ragioni a sostegno del divieto di iscrizione ai partiti politici sono altrettanto, se non maggiormente valide rispetto a quelle poste a base del divieto per gli appartenenti alla pubblica sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai magistrati, ai militari di carriera in servizio attivo, ai funzionari e agenti di polizia, ai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero è fatto divieto di iscrizione ai partiti politici.

ART. 2.

1. I magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni e delle amministrazioni di cui fanno parte; qualora siano candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politiche di propaganda solo al di fuori dell'ambito dei rispettivi corpi o amministrazioni.

2. I militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia non possono, quando siano in divisa, intervenire a riunioni e manifestazioni politiche salvo che vi siano comandati per ragioni di servizio.